



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 238 del 16/04/2020

PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Agenzia delle Entrate – avvisi di liquidazione del 2018 nn.i 2018 001 OR 000001454 0 001 e 2018 001 OR 000001455 0 001

Oggetto: Agenzia delle Entrate – avvisi di liquidazione del 2018 nn.i 2018 001 OR 000001454 0 001 e 2018 001 OR 000001455 0 001

IL DIRETTORE F.F. DELL’UOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Premesso che:

- L’Agenzia delle Entrate – ha notificato a questa Azienda gli avvisi di liquidazione, di cui al prospetto di seguito riportato, che ad ogni buon conto si allega in copia alla presente e di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

n. avviso	data arrivo	imposta	spese	totale
2018/001/OR/000001454/0/001	11/03/2020	200,00	8,75	208,75
2018/001/OR/000001455/0/001	11/03/2020	200,00	8,75	208,75

per un importo complessivo da pagare pari ad **€ 417,50** ;

Ravvisato che la fattispecie riguarda avvisi di liquidazione relativi a somme dovute ad imposte di registro ed oneri accessori su Ordinanze del Tribunale Civile di S. Maria C.V.;

Vista la nota prot. 9317/i del 16.03.2020, parimenti allegata, con cui la UOC Affari Legali, nel trasmettere gli avvisi in questione, riferiti ad ordinanze di assegnazione dell’anno 2018, rappresentava di non aver rinvenuto agli atti dell’ufficio legale i titoli da cui gli stessi avevano origine;

Preso atto della circostanza che l’Agente in questione invita a versare quanto sopra indicato entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento con avviso che, in mancanza del pagamento entro il termine indicato, procederà ad iscrivere a ruolo le somme dovute con emissione della prevista cartella esattoriale;

Tenuto conto che il Direttore dell’UOC Affari Legali con la citata nota prot. n° 9317/i dell’11.03.2020 ha rappresentato l’impossibilità materiale di risalire ai titoli dei pignoramenti o degli avvisi di pagamento notificati dall’Agenzia delle Entrate, demandando a questa UOC un’ulteriore attività di verifica;

Considerata l’eccezionalità della circostanza, per andare incontro e risolvere, nel comune interesse dell’AORN, la circostanziata difficoltà organizzativa da parte della UOC Affari Legali, ordinariamente competente alla liquidazione delle imposte di registro inerenti i titoli esecutivi dei fascicoli legali in possesso dell’avvocatura aziendale presso i tribunali, di non poter procedere alla liquidazione degli avvisi in questione;

Precisato che si è proceduto ad una verifica contabile di quanto richiesto con gli avvisi di che trattasi, al fine di evitare una duplicazione di pagamento, dal cui esito risulta che le somme richieste non sono mai state pagate, né liquidate;

Determinazione Dirigenziale

Rilevato che, sulla base di quanto finora esposto, che gli atti pervenuti non consentono alcuna valutazione discrezionale, in quanto non è possibile in alcun modo impedire l'avviso delle procedure esecutive per l'adempimento coattivo del debito;

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto di quanto comunicato dalla Agenzia delle Entrate e di procedere alla liquidazione senza indugi dell'importo richiesto, al fine di evitare un ulteriore aggravio per questa Azienda;

Considerato che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale,

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- **di liquidare** alla Agenzia delle Entrate e Riscossione i sotto riportati avvisi di liquidazione per la somma complessiva di la somma complessiva di **€ 417,50**, ciascuno mediante Mod. F24 allegato ad ogni singolo atto, di cui al sotto riportato prospetto in tabella:

n. avviso	data arrivo	imposta	spese	totale
2018/001/OR/000001454/0/001	11/03/2020	200,00	8,75	208,75
2018/001/OR/000001455/0/001	11/03/2020	200,00	8,75	208,75

- **di imputare** la relativa spesa sul conto economico n° 5090101100 “Altre imposte e tasse” del Bilancio 2020, demandando i pagamenti alla medesima UOC Gestione Economico Finanziario;
- **di trasmettere** copia del presente atto al Commissario Straordinario, alla UOC Affari Legali ed al Collegio Sindacale;
- **di autorizzare** la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

Il Collaboratore professionale senior
Alfonso Grimaldi

Il Direttore f.f. Responsabile
dell’U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria
Eduardo Scarfiglieri

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE (per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2018/001/OR/000001454/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA
UFFICIO TERRITORIALE DI CASERTA (TEJ)

IL DIRETTORE
PROVINCIALE PALMA PATRIZIA

avverte

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBA

C.F. 02201130610

DOMICILIATO IN
VIA PALASCIANO SNC 81100 CASERTA (CE)
IN QUALITA' DI CONVENUTO

che in relazione ALL'ORDINANZA N. 000001454/2018

DEL 29/06/18 EMESSO DAL TRIBUNALE DI SANTA MARIA C.V.

e per i seguenti motivi:

T.U. IMPOSTA DI REGISTRO - DPR 131/86 OMESSO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE ED ONERI
ACCESSORI DOVUTI SU ORDINANZA DEL TRIBUNALE CIVILE
PARTI: FISIOPHARMA SRL/AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA
OGGETTO: ASSEGNAZIONE SOMME RGE N. 200856/2008
REPERTORIO N.:1454/2018

N.B.

1) IL PUBBLICO SI RICEVE NEI GIORNI DI MARTEDI E GIOVEDI DALLE ORE 8,30 ALLE
ORE 12,30 E DALLE 14,00 ALLE 15,00 NELLA SEDE DI VIA CESARE BATTISTI, 10 -
CASERTA

--*-*-*-*-*-*

(*) PROVVEDIMENTO DI DELEGA ALLA FIRMA DEGLI ATTI : DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N.
4/2020

* * * * *

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	200,00
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	806T	8,75
	TOTALE DOVUTO	208,75 EURO

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0008801/E Data: 11/03/2020 12:21
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0008824/I Data: 11/03/2020 12:59
Ufficio: UOC AFFARI LEGALI
Classifica:



IL DIRETTORE PROVINCIALE
PALMA PATRIZIA

P. CECERE

(*) firma su delega del Direttore
Provinciale Patrizia Palma,

Avviso di liquidazione n. 2018/001/OR/000001454/0/001

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **PASQUARIELLO LUIGI**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **dp.Caserta@pce.agenziaentrate.it**

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione PROVINCIALE contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione PROVINCIALE che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

2018/001/OR/000001454/0/001

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

P. CECERE

IL REFERENTE _____

PER INFO E CONTATTI 0823/257562 - MAIL: UMBERTO.FUSCO@AGENZIAENTRATE.IT

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2018/001/OR/000001455/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA
UFFICIO TERRITORIALE DI CASERTA (TEJ)

IL DIRETTORE
PROVINCIALE PALMA PATRIZIA

avverte

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBA

C.F. 02201130610

DOMICILIATO IN
VIA PALASCIANO SNC 81100 CASERTA (CE)
IN QUALITA' DI CONVENUTO

che in relazione ALL'ORDINANZA N. 000001455/2018

DEL 29/06/18 EMESSO DAL TRIBUNALE DI SANTA MARIA C.V.

e per i seguenti motivi:

T.U. IMPOSTA DI REGISTRO - DPR 131/86 OMESSO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE ED ONERI
ACCESSORI DOVUTI SU ORDINANZA DEL TRIBUNALE CIVILE
PARTI: LUIGI ROSSINI / AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA
OGGETTO: ASSEGNAZIONI SOMME RGE N. 200362/08
REPERTORIO N.: 1454

N.B.

1) IL PUBBLICO SI RICEVE NEI GIORNI DI MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE ORE 8,30 ALLE
ORE 12,30 E DALLE 14,00 ALLE 15,00 NELLA SEDE DI VIA CESARE BATTISTI, 10 -
CASERTA

--*-*-*-*-*

(*) PROVVEDIMENTO DI DELEGA ALLA FIRMA DEGLI ATTI : DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N.
4/2020

* * * * *

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	200,00
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	806T	8,75
	TOTALE DOVUTO	208,75 EURO

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0008825/I Data: 11/03/2020 13:01
Ufficio: UOC AFFARI LEGALI
Classifica:



A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0008805/E Data: 11/03/2020 12:26
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



IL DIRETTORE PROVINCIALE
PALMA PATRIZIA

P. CECERTA

(*) Firma su delega del Direttore
Provinciale Patrizia Palma,

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **PASQUARIELLO LUIGI**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** chè ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **dp.Caserta@pce.agenziaentrate.it**

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione PROVINCIALE contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione PROVINCIALE che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

2018/001/OR/000001455/0/001

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

IL REFERENTE P. CECERE
PER INFO E CONTATTI 0823/257562 - MAIL: UMBERTO.FUSCO@AGENZIAENTRATE.IT



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

Agenzia delle Entrate – avvisi di liquidazione del 2018 nn.i 2018 001 OR 000001454 0 001 e 2018 001 OR 000001455 0 001

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €417,50

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 5090101100 - Altre imposte e tasse (escluso Irap e Ires) da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 16/04/2020

**il Dirigente GEF incaricato
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri**



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 238 del 16/04/2020

PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

**OGGETTO: Agenzia delle Entrate – avvisi di liquidazione del 2018 nn.i 2018 001 OR 000001454 0 001 e 2018 001
OR 000001455 0 001**

In pubblicazione dal 16/04/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI